

Legge Finanziaria 2010: interventi per il lavoro

Sul Supplemento Ordinario n. 243 alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria per il 2010)", in vigore dal 1° gennaio 2010.

L'art. 2 contiene un pacchetto di misure per il lavoro, finalizzate a sostenere il reddito dei lavoratori che hanno perso il lavoro o che sono sospesi, ad incentivare le assunzioni di lavoratori disoccupati appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro ed a supportarne il collocamento attraverso l'intermediazione delle Agenzie per il lavoro.

In sintesi elenchiamo i contenuti giuslavoristici e previdenziali di maggior interesse, con riserva di ritornare in argomento anche alla luce dei chiarimenti ed istruzioni applicative che perverranno da parte dei competenti organismi e dell'emanazione dei decreti di attuazione, ove richiesti.

TFR E FONDO DI TESORERIA **(ART. 2, COMMA 105)**

Il datori di lavoro con almeno 50 dipendenti devono continuare a versare il TFR dei lavoratori non aderenti alla previdenza complementare al Fondo di Tesoreria di Stato gestito dall'I.N.P.S. Le quote di TFR che affluiscono al Fondo sono destinate al finanziamento di una serie di interventi individuati dalla Finanziaria per il 2007.

INDENNITÀ AI COLLABORATORI **(ART. 2, COMMA 130)**

La tutela al sostegno del reddito per i collaboratori in regime di monocommittenza, già introdotta dalle misure anti-crisi varate dal Governo lo scorso anno, è prevista anche per il biennio 2010-2011 e ulteriormente rafforzata. In particolare l'indennità spettante ai collaboratori nei casi di fine lavoro aumenta dal 20% al 30% del reddito percepito l'anno precedente entro l'importo massimo di 4000 euro; inoltre, sono in parte modificati i requisiti per accedere all'indennità in oggetto.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA **(ART. 2, COMMA 131)**

In via sperimentale per il 2010, al fine di perfezionare il requisito contributivo per il diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ordinari si computano anche i periodi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, svolti nel biennio precedente, da soggetti iscritti alla gestione separata presso l'I.N.P.S. e privi di altra copertura pensionistica obbligatoria, fino ad un massimo di 13 settimane.

CONTRIBUTI FIGURATIVI
(ART. 2, COMMI 132 E 133)

In via sperimentale per il 2010, i lavoratori disoccupati beneficiari di misure a sostegno del reddito, con almeno 35 anni di contributi che accettino un'offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello di provenienza hanno diritto, previa domanda a cura dell'interessato, a una contribuzione figurativa integrativa a copertura della differenza retributiva percepita fino alla data di maturazione dei requisiti pensionistici e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Un decreto ministeriale disciplinerà l'attuazione della disposizione in oggetto.

BENEFICI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO DISOCCUPATI CON ALMENO 50 ANNI DI ETÀ
(ART. 2, COMMI 134 E 135)

In via sperimentale per il 2010, i datori di lavoro che assumono beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con almeno 50 anni di età possono godere di un'agevolazione contributiva pari a quella prevista per le assunzioni dalla mobilità per la medesima durata prevista dalla normativa per le assunzioni agevolate stesse (contribuzione totale a carico azienda pari al 10%).

La durata dell'agevolazione è prolungata per chi assume lavoratori in mobilità o beneficiari della disoccupazione ordinaria con 35 anni di anzianità contributiva fino alla maturazione del diritto a pensione e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Un decreto ministeriale stabilirà le modalità per richiedere l'incentivo.

PROROGHE AMMORTIZZATORI SOCIALI E C.D. PICCOLA MOBILITÀ
(ART. 2, COMMA 136)

Anche per il 2010 sono prorogati i trattamenti di Cigs e di mobilità per i dipendenti di aziende commerciali, agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e di imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Inoltre è prorogato il trattamento di mobilità in deroga previsto per i lavoratori in mobilità privi del diritto all'indennità.

E' nuovamente previsto il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della Cigs per cessazione di attività.

Viene anche prorogata a tutto il 2010 l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti.

SOSTEGNO AL REDDITO PER I DIPENDENTI DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE
(ART. 2, COMMA 137)

Per il 2010 è prorogato il trattamento indennitario di tutela al reddito già introdotto dall'art. 19, comma 12, d.l. n. 185/2008, per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione.

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
(ART. 2, COMMA 138)

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Governo può concedere per il 2010, in deroga alla normativa vigente, trattamenti di Cig, mobilità e disoccupazione speciale per periodi fino a 12 mesi.

Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2010 agli ammortizzatori in deroga, i trattamenti in deroga relativi al 2009 sono prorogati con riduzione del trattamento economico del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga, del 40% in caso di proroghe successive.

Nel caso di proroghe successive alla seconda, i trattamenti di sostegno al reddito possono essere erogati solo nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego e riqualificazione professionale.

CIG E MOBILITÀ IN DEROGA: REQUISITI DI ACCESSO

(ART. 2, COMMA 139)

Per godere dei trattamenti di cig e mobilità in deroga i lavoratori devono rispettare periodi di permanenza minima lavorativa richiesti dalla normativa ordinaria:

- per la CIGS in deroga l'ammissione al trattamento è subordinata al conseguimento di una anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento, ex art. 8, c. 3, d.l. n. 86/1988;
- per la mobilità in deroga, il lavoratore deve possedere nell'ambito di un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro per ferie, festività e infortuni, ex art. 16, c. 1, legge n. 223/1991. Ai fini del calcolo del requisito di anzianità richiesto si considerano anche le eventuali mensilità accreditate dalla stessa impresa presso la Gestione Separata dell'INPS, se il soggetto ha operato in regime di monocommittenza e ha conseguito un reddito superiore a 5000 euro complessivamente riferito a tali mensilità.

MONITORAGGIO I.N.P.S. E FONDI INTERPROFESSIONALI

(ART. 2, COMMA 141)

E' previsto che l'I.N.P.S. debba monitorare i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa prevede incentivi all'assunzione.

Per il 2010, i Fondi Interprofessionali potranno intervenire con misure a sostegno del reddito.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

(ART. 2, COMMI 142 E 143)

E' prevista:

- la reintroduzione della somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) con ampliamento dei casi nei quali è possibile utilizzarla;
- la possibilità di utilizzare la somministrazione a tempo determinato anche nelle unità produttive che hanno proceduto nei 6 mesi precedenti a riduzione di personale o che abbiano in atto sospensioni dal lavoro a condizione che il contratto:
 - sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero
 - sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge 223/1991, cioè preveda l'utilizzo di lavoratori in mobilità assunti dal somministratore per una durata non superiore a 12 mesi; ovvero
 - abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.
- la facoltà di utilizzazione della somministrazione, senza limiti di attività o di causale, nell'ipotesi in cui siano somministrati lavoratori in mobilità.

INCENTIVI ALLA RICOLLOCAZIONE

(ART. 2, COMMA 145)

Vengono introdotti incentivi economici per le Agenzie per il Lavoro che ricollocano soggetti disoccupati. Si tratta di importi una tantum, differenti per varie tipologie di assunzioni e di soggetti da assumere.

LAVORO ACCESSORIO, ESTENSIONE DELLE IPOTESI SOGGETTIVE

(ART. 2, COMMI 148 E 149)

E' stato modificato l'art. 70 del d.lgs. 276/2003 ampliando il campo di applicazione del lavoro accessorio, tra l'altro, ai seguenti casi:

- gli studenti universitari con meno di 25 anni di età possono prestare lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo e in qualsiasi periodo dell'anno;
- in via sperimentale per l'anno 2010, i lavoratori a tempo parziale possono prestare lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di prestare lavoro accessorio presso il proprio datore di lavoro.

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

(ART. 2, COMMA 151)

Per il 2010 i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione e che non abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti di personale con la medesima qualifica, nè abbiano in atto sospensioni dal lavoro, hanno diritto a un incentivo erogato dall'I.N.P.S. pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore.

Un decreto ministeriale disciplinerà le modalità attuative.

APPRENDISTATO

(ART. 2, COMMI 154 E 155)

Viene introdotta una nuova disposizione in base alla quale i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

TERREMOTO ABRUZZO: SOSPENSIONE CONTRIBUTI

(ART. 2, COMMA 198)

E' modificata la disciplina del versamento dei contributi sospesi a seguito del terremoto in Abruzzo del 6 Aprile 2009. In particolare, le rate mensili passano da 24 a 60; la prima rata in scadenza è differita da gennaio 2010 a giugno 2010.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Dott. Ernesto Cabrini

